

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1811

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d'iniziativa dei senatori PIERONI, RONCHI, DI MAIO, ROCCHI,  
ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, CARELLA, DE NOTARIS,  
FALQUI, LUBRANO DI RICCO, MANCONI e MANCUSO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1995**

---

**Modifiche dell'articolo 138 della Costituzione**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituzionale recupera e fa proprio gran parte del lavoro di ricerca svolto nel corso degli ultimi mesi con passione e competenza dall'associazione «Parte Civile» che i proponenti sentono il dovere di ringraziare per l'impegno.

Il necessario processo di revisione del nostro ordinamento costituzionale - sulla cui urgenza giustamente da più parti si insiste - deve, a nostro avviso, essere preceduto dalla riformulazione dell'articolo 138. Ciò allo scopo di fissare con certezza il quadro e i limiti invalicabili della revisione, liberando il percorso successivo da equivoci e sospetti che potrebbero intralciarne una volta avviato se non ne fossero chiariti i presupposti.

L'obiettivo della riformulazione qui proposta è dettato dalla volontà di tener fermi i principi fondamentali sanciti oggi nella prima parte della Costituzione e le garanzie di tutela disposte nella seconda parte che ad essi si riferiscono. Una volontà che auspichiamo comune a tutti i gruppi e che dovrebbe precedere nella sua definizione qualsiasi scelta di orientamento procedurale (riproposizione della Bicamerale, dell'Assemblea costituente, eccetera).

La parte della proposta che riproduce l'attuale stesura dell'articolo prevede l'innalzamento del *quorum* necessario per l'adozione delle leggi di revisione. Siamo aperti

con grande disponibilità a discutere su tutte le forme che il coerente adeguamento della Carta Costituzionale alle attese di questa fase storica può assumere. Sono all'ordine del giorno tanto i doverosi adattamenti conseguenti al passaggio dal sistema proporzionale a quello maggioritario uninominale per l'elezione del Parlamento, quanto i temi del dibattito sulle riforme istituzionali: forma di governo, poteri dello Stato, ruolo delle regioni, prospettiva federalista. Questo dibattito va affrontato, sicuramente in modo meno dilatorio rispetto al passato.

Vogliamo però evitare che sia una maggioranza politica a decidere in materia di modifiche costituzionali. Vogliamo conseguire la ricerca di un'ampia unità in Parlamento, poichè l'ambito delle scelte concerne le regole e il funzionamento del modello democratico nel nostro Paese. I soggetti politici devono quindi essere chiamati non solo a condividere ma anche a co-promuovere la loro eventuale revisione o nuova stesura, e ciò indipendentemente dagli occasionali rapporti di maggioranza o di opposizione. Proprio a questo scopo, in caso di ricorso a *referendum*, viene chiamata in causa la maggioranza assoluta del corpo elettorale: per spingere ulteriormente alla più larga convergenza possibile in Parlamento e per rafforzare il processo fondandolo sull'espressione più limpida del consenso consapevole dei cittadini.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**  

---

## Art. 1.

L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 138. - I principi fondamentali della Costituzione, i diritti umani sanciti in trattati internazionali, le libertà e i diritti dei cittadini fissati nella Parte I della Costituzione non possono essere limitati o riconosciuti, così come non possono esserne indebolite le garanzie di tutela disposte nella Parte II della Costituzione.

Sulla conformità dei disegni di legge costituzionali a quanto disposto al primo comma giudica la Corte costituzionale entro novanta giorni dalla presentazione del disegno di legge.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni a intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera in prima votazione e dei tre quarti dei componenti in seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto».

